

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita, fin dal 23 maggio 2001, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), l'Associazione di Promozione Sociale "Joyful Voices Gospel Choir APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Prato - 59100, Via Lario 12 e con durata a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale. Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche, con riferimento al patrimonio culturale internazionale. Promuove, in particolare, il canto Gospel e Spiritual, ampliando la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore).

In particolare l'Associazione esercita attività finalizzate allo svolgimento di concerti, lezioni-concerto, convegni, eventi, conferenze, rassegne, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi di musica, animazione di funzioni religiose.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Tipologie degli Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente. Gli Associati sono: ordinari, collaboratori, onorari.

Sono Associati *ordinari* coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti, e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati *collaboratori* coloro che offrono la propria collaborazione nella gestione delle attività canore o di supporto logistico, tecnico, amministrativo o legale.

Sono Associati *onorari* coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Art. 4 – Ammissione degli Associati

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare una richiesta scritta. Per gli aspiranti coristi è necessario sostenere un'audizione canora per la valutazione delle attitudini musicali. Tale audizione consentirà o meno la partecipazione alle prove del coro. In caso positivo inizieranno 60 giorni di prova, al termine dei quali l'Organo Amministrativo darà o meno il consenso per l'ingresso effettivo nell'Associazione. Ad ingresso effettivo si richiederanno al nuovo associato i dati personali, il consenso al loro trattamento, alla privacy e l'autorizzazione per le pubblicazioni legate all'attività dell'Associazione.

Non sono previste forme di audizione per Associati diversi dai coristi, fatte salve le procedure relative alle richieste di ammissione.

Con la richiesta di ammissione si intenderà dichiarata, da parte del nuovo Associato, la volontà di attenersi al presente Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Art. 5 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee e di eleggere gli organi associativi. Hanno poi diritto all'utilizzo degli abiti di scena, qualora coristi o

musicisti; detti abiti restano comunque di proprietà esclusiva dell'Associazione. Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

I nuovi Associati potranno essere eletti negli organi associativi non prima di 360 giorni.

Art. 6 – Obblighi degli Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione e all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli Organi associativi.

Art. 7 – Conflitto di interessi

L'Associazione garantisce ad ogni Associato la massima libertà di partecipazione ad ogni altra personale attività, ad esclusione di attività che risultino in conflitto oggettivo con quelle dell'Associazione. Non è consentita, pertanto, l'adesione contemporanea ad altre associazioni (o a qualsiasi altra forma giuridica) che abbia nel genere Gospel e Spiritual la propria finalità sociale. Questo si rende necessario per la gestione stessa dell'attività musicale e per tutelare l'esclusivo patrimonio artistico e la peculiarità di questa Associazione (arrangiamenti, coreografie, repertorio, metodologie di lavoro, gestione prove, riscaldamento, uso strumentazione, etc.). Altri casi attualmente non previsti ma che dovessero presentare conflitti con l'attività dell'APS, saranno eventualmente deliberati dall'Assemblea.

Art. 8 – Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*. Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta, o a mezzo email, al Presidente, il quale dovrà adottare una apposita determinazione di presa d'atto, da comunicare all'associato recedente. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi associativi;
- b - quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa senza giustificato motivo. Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.
- c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione.

Le esclusioni sono decise dall'Organo di Amministrazione, salvo ratifica dell'Assemblea, e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 9 – Organi Associativi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione OdA (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. È presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea e deve contenere, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
- b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c - elegge, nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se istituito, dell'Organo di Controllo;
- d - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g - approva gli eventuali Regolamenti interni e sue modifiche;
- h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i - revoca il Presidente e il Direttore del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;

l - nomina l'eventuale Presidente onorario su proposta dell'Organo di Amministrazione;

m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'associazione per i 10 giorni che seguono l'assemblea.

Art. 12 – Quorum Assemblea

In *prima convocazione* l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega. In *seconda convocazione* l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega. In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 13 – Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 60 giorni nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un (1) Associato. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 14 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È composto da un numero di Consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 (tre) anni. I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà cooptare il primo dei non eletti. In caso di dimissioni concomitanti della maggioranza dei Consiglieri si dovrà procedere a nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

Nella sua prima seduta elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, eventualmente il Tesoriere. Allo scadere del proprio mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente, l'Assemblea deciderà come procedere.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;

e - delibera sulla esclusione degli Associati;

f - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

g - nomina il Direttore del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;

h - nomina, una Commissione Artistica, se ritenuto utile, presieduta dal Direttore del Coro;

i - propone all'Assemblea la nomina di un eventuale Presidente Onorario;

j - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

k - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

l - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Art. 15 – Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta. Determina l'ammissione dei nuovi associati, sentito il Direttore del Coro per quanto attiene la parte musicale.

È autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati

nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro dell'Organo di Amministrazione oppure ad un Associato di sua fiducia. Provvede ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'attività di gestione e rappresentanza dell'Associazione e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o impedimento sia temporaneo che definitivo.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione delle convocazioni e delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione, oltre che nella gestione dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Direttore del Coro

Il Direttore del Coro è nominato dall'Organo di Amministrazione. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. Ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dagli Associati. Stabilisce, d'intesa con l'Organo di Amministrazione, l'organico del coro e dei musicisti stabilendo, se necessario, i numeri per le esecuzioni.

Il Direttore del Coro esprime, al Presidente, il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori, relativamente alle attitudini musicali e può proporre di inserire occasionalmente elementi estranei all'Associazione da utilizzare in qualità di musicisti e/o cantanti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

Art. 19 – Commissione Artistica

La Commissione Artistica – nominata se ritenuto necessario/opportuno dall'OdA – è composta da 3 (tre) membri e dura in carica per lo stesso mandato dell'Organo di Amministrazione. È presieduta dal Direttore del Coro, mentre gli altri due membri sono nominati tra gli Associati. Si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce le proprie proposte ed attività all'OdA.

Art. 20 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo (OdC) – nominato se ritenuto necessario/opportuno dall'Assemblea o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge – può essere monocratico o composto da 3 (tre) membri, anche esterni all'Associazione. La sua durata è pari a quella dell'OdA: in caso di scioglimento dell'OdA, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'OdC decadono automaticamente.

Compito dell'OdC è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dall'OdA, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale dell'Associazione. L'OdC può partecipare alle riunioni dell'OdA ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali. In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

Art. 21 – Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale viene istituita per la gestione delle operazioni di voto per il rinnovo dell'OdA e proclama gli eletti. È composta da 3 (tre) membri di cui due sono scrutatori e uno segretario (in funzione dell'anzianità di appartenenza all'Associazione). Vengono nominati dall'OdA in carica, tra gli Associati, su base volontaria. Non possono far parte di tale commissione i membri dell'OdA. La Commissione Elettorale si scioglie naturalmente alla proclamazione degli eletti.

Art. 22 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. È ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

È ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina dell'OdA. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità alla Commissione Elettorale per scritto.

Art. 23 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 26 – Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dall'OdA all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'OdA documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 27 – Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati (tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione);
- registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (come sopra);
- libro delle adunanze e deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (come sopra);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (come sopra);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (tenuto a cura dello stesso Organo qualora istituito);
- libro delle Determinazioni del Presidente (tenuto a cura dal medesimo).

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Presidente.

Art. 28 – Privacy

L'Associazione assicura il rispetto della privacy degli associati, utilizzando i dati personali solo a fini istituzionali. Il responsabile del trattamento dati è il Presidente pro-tempore che provvede a chiedere ad ogni Associato il consenso al trattamento dei dati personali, al momento dell'ammissione. Allo stesso modo gli Associati sono tenuti al rispetto della privacy verso l'Associazione, in riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici dell'Associazione (sito internet, cartelle drop-box, gruppi whats-app) che sono tutelati a norma del Codice Civile, quanto alla protezione della proprietà privata.

Art. 29 - Assicurazione

L'Associazione assicura tutti i volontari con apposita assicurazione; previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurare anche i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 – Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Associazione può nominare uno o più liquidatori, anche non Associati, stabilendo gli eventuali compensi. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 31 – Tutela denominazione Associazione

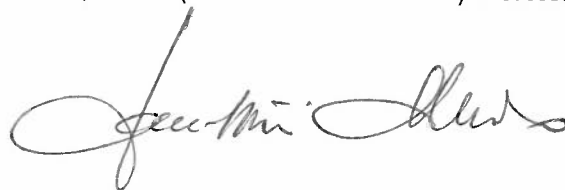
La denominazione dell'Associazione "Joyful Voices Gospel Choir APS", è di *proprietà* degli Associati iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.

Art. 32 – Abrogazione

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti.

Art. 33 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.





Joyful Voices Gospel Choir

Associazione di promozione sociale

www.joyfulvoices.it

info@joyfulvoices.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE 'JOYFUL VOICES GOSPEL CHOIR' del 17 luglio 2019

In data odierna, alle ore 21,45 si è riunita in Prato, presso la sede operativa dell'Associazione 'Joyful Voices Gospel Choir' (C.F. 01863820971) posta in via Sette Marzo 35, l'Assemblea Straordinaria degli associati per l'approvazione del nuovo Statuto associativo, in seguito all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

Sono presenti di persona e per delega, i seguenti associati:

1. Alessio Cecchini
2. Giusy Profetto
3. Stefano Giacomelli
4. Andrea Marini
5. Diletta Pagnini
6. Stefania Romolini
7. Francesca Corrieri
8. Franca Belli
9. Marta Bencini
10. Alba Balzano
11. Bruna Poccianti
12. Gabriele Salvi
13. Marco Romagnani
14. Cristiana Nesti
15. Benedetta Gori
16. Alessandro Gori
17. Benedetta Nistri
18. Lorella Gaeta
19. Federica Ferriani
20. Andrea Capici
21. Elisa Corcione
22. Giuseppe Di Modugno
23. Luca Santi
24. Viviana Manasci (per delega a Franca Belli)
25. Gennaro Calvino (per delega a Alessio Cecchini)
26. Laura Tempestini (per delega a Stefano Giacomelli)
27. Ilaria Signori (per delega a Bruna Poccianti)
28. Silvano Mottillo (per delega a Gabriele Salvi)



Sede operativa c/o Chiesa dell'Immacolata Concezione - via VII Marzo, 35 (Galcetello-Prato)

Sede legale: Prato

presidente: Alessio Cecchini (320.1993087)



Joyful Voices Gospel Choir

Associazione di promozione sociale

www.joyfulvoices.it

info@joyfulvoices.it

Essendo presenti, o rappresentati per delega, oltre la maggioranza degli Associati, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente illustra nel dettaglio i motivi che hanno spinto ad elaborare un nuovo Statuto per uniformare l'Associazione alle nuove leggi e normative previste dalla Legge in materia di Associazioni di promozione sociale (argomenti che erano comunque già stati anticipati durante l'ultima assemblea ordinaria e via mail a tutti gli associati).

Il Presidente passa poi alla lettura della proposta di Statuto (precedentemente inviato tramite posta elettronica a tutti gli Associati in data 15/07/2019), all'eventuale discussione e approvazione dei vari articoli.

Si registrano, con l'approvazione dell'ampia maggioranza, le seguenti modifiche e specificazioni alla bozza di Statuto proposta e si evidenziano le differenze rispetto al precedente statuto, ed in particolare:

- **Art. 1** - L'associazione che fa parte degli ETS (Enti del Terzo Settore) con il nuovo statuto verrà denominata come APS (Associazione di Promozione Sociale).

- **Art. 3** - Specificazione che gli Associati ordinari e collaboratori sono volontari a tutti gli effetti.

- **Art. 4** - Ammissione dei nuovi associati, necessaria richiesta scritta e periodo di prova di 60 giorni.

- **Art. 7** - Conflitto di interessi nei confronti dell'APS: il Presidente ribadisce che è elemento fondamentale il senso di identità e di appartenenza al nostro coro e motiva la decisione di inserire tale articolo all'interno dello Statuto; soprattutto per avere una normativa nei casi di nuove richieste da parte di aspiranti coristi. A proposito di questo articolo, Marco Romagnani propone di circoscrivere questa limitazione ai soli Associati ordinari e di far decidere eventuali casi specifici all'OdA. L'Assemblea approva tale modifica.

Registriamo, su questo articolo, l'unico punto di una discussione più articolata. Questo perché è presente un unico caso, e nella persona dell'associato Andrea Capici, che attualmente fa parte di due cori gospel. Trattandosi, come detto, di un unico e straordinario caso (e verificatosi precedentemente l'introduzione di questo articolo) si chiede all'Assemblea, su espressa richiesta dell'Associato Stefano Giacomelli, di esprimersi sulla situazione di Andrea. L'Assemblea decide di non esprimersi riguardo tale posizione e di rimandare al Consiglio Direttivo (da ora in poi OdA - Organo di Amministrazione) l'analisi e la decisione.

- **Art. 12** - Quorum Assemblea: Bruna Poccianti chiede delucidazioni circa la dicitura "Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto".

- **Art. 18** - L'incarico del direttore ha durata illimitata, salvo revoca.

Sede operativa c/o Chiesa dell'Immacolata Concezione - via VII Marzo, 35 (Galcatello-Prato)

Sede legale: Prato

presidente: Alessio Cecchini (320.1993087)



Joyful Voices Gospel Choir

Associazione di promozione sociale

www.joyfulvoices.it

info@joyfulvoices.it

- **Art. 19** - Commissione Artistica: Marco Romagnani esprime il suo consenso nell'aver propriamente separato la Commissione Artistica dall'OdA.

- **Art. 26** - Bilanci: il Presidente informa gli Associati che il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), insieme alla lista dei dirigenti dell'Associazione.

- **Art. 27** - Libri associativi: il Presidente informa l'Assemblea circa i nuovi registri che dovranno essere tenuti dall'OdA: il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni ed il libro delle Determinazioni del Presidente.

Letti ed analizzati tutti gli articoli dello Statuto si chiede quindi all'Assemblea l'approvazione dello Statuto in tutti i suoi articoli e con le modifiche apportate in sede di Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, costituita da 28 Associati aventi diritto di voto, si esprime nel seguente modo:

- n. 27 voti favorevoli
- n. 1 contrario
- n. 0 astenuti

Lo Statuto viene approvato in tutti i suoi articoli e con le modifiche apportate in sede di Assemblea Straordinaria.

Alle ore 23,45 l'Assemblea si chiude.

il Segretario
Corrieri Francesca

il Presidente
Cecchini Alessio

Sede operativa c/o Chiesa dell'Immacolata Concezione - via VII Marzo, 35 (Galcatello-Prato)

Sede legale: Prato

presidente: Alessio Cecchini (320.1993087)